La Rendicontazione economica e sociale degli enti non - profit



Gli adempimenti per l'iscrizione al R.E.A. e al Registro delle Imprese

Bologna, 15 giugno 2011



L'Ente non – profit consiste in un'organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e principale, un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1 legge n. 118/2005)



Possono acquisire la qualifica di impresa non – profit:

A. gli enti, di cui al Libro I del cod. civ., senza fini di lucro e destinati al perseguimento di finalità etico – sociali (le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati)

B. gli enti di cui al Libro V del cod .civ., finalizzati alla produzione, in funzione meramente di interesse generale o di mutualità interna, di beni e di servizi (le società – di persone, di capitali, cooperative - ed i consorzi)



Uno degli argomenti che maggiormente sfugge ed a cui non viene prestata particolare attenzione da parte dei responsabili di un Ente non - profit è quello del possibile obbligo di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., istituiti presso le Camere di Commercio



Istituito dall'art. 8 della legge n. 580 del 1993, peraltro previsto già dal codice civile del 1942, il Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio obbligatoriamente raccoglie le nuove iscrizioni, le modifiche e le cessazioni che coinvolgono tutti quei soggetti, individuali o collettivi, che esercitano attività di impresa



II D.P.R. n. 581 del 1995, inoltre, ha istituito, in attuazione dell'art. 8, comma 8, lett. d), della legge n. 580 del 1993, il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.), che contiene notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo relativi ai soggetti iscritti al Registro delle Imprese ed ai soggetti esercenti attività commerciale in via non esclusiva o principale



Con Circolare Ministeriale 8 febbraio 2008, il Ministero della Sviluppo Economico è ulteriormente intervenuto nella materia dell'iscrizione degli Enti non – profit al Registro delle Imprese o al R.E.A., chiarendo nuovamente dubbi che erano presenti in dottrina e stabilendo che:



- 1: gli Enti che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa (ovvero gli enti commerciali) devono iscriversi al Registro delle Imprese (es. le Cooperative sociali);
- 2: gli enti che esercitano un'attività economica commerciale in forma accessoria rispetto a quella istituzionale, devono iscriversi solamente al R.E.A. (es. Associazioni, Fondazioni, Comitati)



E' peraltro necessario accertare se alla qualifica teorica di Ente non commerciale o non – profit corrisponde, o meno, il reale esercizio di tale attività



Art. 73, comma 4, T.U.I.R. stabilisce che "L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto"



Circolare Ministero delle Finanze 124 / 1998: nell'ipotesi in cui gli atti sopra menzionati prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo



Circolare Ministero delle Finanze 124 / 1998: "I'ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale" Art. 149 del T.U.I.R.: "indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta"



Art. 149 del T.U.I.R.: indicatori di commercialità:

- a) Prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto agli investimenti relativi alle attività istituzionali e decommercializzate dal legislatore fiscale;
- b) Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;



- c) Prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative, con esclusione dal raffronto dei contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento;
- b) Prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.



Si ritiene necessario ribadire che:

- a) l'obbligatorietà dell'iscrizione al R.E.A. non sussiste nel momento in cui l'ente realizzi esclusivamente attività istituzionale per le quali è previsto l'utilizzo del solo codice fiscale;
- b) gli enti sono invece tenuti all'iscrizione al R.E.A. nel momento in cui chiedendo l'attribuzione del numero di partita IVA, si apprestano a svolgere attività commerciale in via sussidiaria



Sanzioni:

- a) mancata iscrizione al Registro delle Imprese dell'ente e delle successive vicende modificative: da euro 10,00 a euro 516,00 e da euro 206,00 a euro 2.065,00;
- b) Mancata iscrizione al R.E.A. dell'ente e delle successive vicende modificative: euro 30,00 oppure euro 154,00



Iscrizioni:

- a) Modelli S1, S2, ecc. per le società cooperative;
- **b)** Diritti di Segreteria (120,00, 90,00, 50,00, 30,00 euro a seconda dei modelli e della tipologia delle comunicazioni: per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50 %);
- c) Imposta di bollo (65,00 euro: sono esentate dal pagamento le cooperative sociali);
- d) Comunicazione Unica.



Iscrizioni:

- a) Modelli R, ecc. per le fondazioni, associazioni, comitati, altri enti non societari non profit;
- b) Diritti di Segreteria (23,00. 18,00 euro a seconda dei modelli e della tipologia delle comunicazioni);
- c) Imposta di bollo (14,62 euro);
- d) Comunicazione Unica o modello cartaceo.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Francesco Tumbiolo